Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893.

Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61, 253, 277, 278 e 282 del Codice di procedura penale;

Visto la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di dettare norme temporanee per conciliare le esigensze della giustizia penale e della amministrazione finanziaria con quelle del servizio militare e di altri servizi durante le operazioni militari nell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I procedimenti penali in cui, per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, o per altre cause dipendenti dalle operazioni militari nell'Africa Orientale, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti.

L'ordinanza è revocata ed il procedimento riprende il suo corso, quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Art. 2. — Nei procedimenti sospesi a norma dell'art. 1, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'art. 253, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura.

Art. 3. — Durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, non possono emettersi nè eseguirsi mandati di comparizione, di cattura o di arresto in persona di imputati che si trovino o siano destinati nell'Africa Orientale per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, a meno che non si tratti di reati per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a' termini dell'art. 2, ed a meno che, concorrendo speciali ed eccezionali motivi, i Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, interpellati, non lo consentano, o di loro iniziativa non lo richiedano.

Art. 4. — Nei procedimenti sospesi a norma dell'art. 1 rimane sospeso anche il corso della prescrizione del reato e dei termini processuali; e non riprende a decorrere se non quando sia revocata la sospensione del procedimento, a norma dello stesso art. 1.

Art. 5. — Durante le operazioni nellAfrica Orientale, e fino a nuova disposizione, sono sospesi, rispetto a coloro che si trovino o siano destinati nell'Africa Orientale, per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, l'esecuzione delle condanne a pene non eccedenti tre anni e a pene pecuniarie; nonchè il decorso del termine per l'estinzione della pena.

Art. 6. — Durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, non si applicano le incompatibilità stabilite dall'art. 61 del codice di procedura penale.

Art. 7. — Quando per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, o per altre cause dipendenti dalle operazioni militari nell'Africa Orientale, non sia possibile lo svolgimento regolare dei procedimenti per contravvenzioni alle disposizioni delle leggi finanziarie di competenza dell'Intendente di finanza, questi, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, può disporre la sospensione del procedimento.

L'ordinanza è revocata ed il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Qualora sia stata presentata opposizione al decreto penale dell'Intendente di finanza, l'autorità giudiziaria provvede a' termini dell'art. 1.

Durante la sospensione del procedimento rimane sospeso il corso della prescrizione del reato.

Art. 8. — Le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo precedente si applicano anche ai procedimenti per le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'Amministrazione delle finanze, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria. Si applicano altresì ai procedimenti per le sanzioni prevedute dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608. La sospensione e la revoca sono disposte dalle autorità competenti ad applicare le sanzioni medesime.

Durante la sospensione dei procedimenti indicati in questo articolo rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato a riscuotere le pene pecuniarie e ad applicare le altre sanzioni di carattere amministrativo in dipendenza delle violazioni a cui si riferiscono i procedimenti stessi.

Art. 9. — Se il trasgressore della norma finanziaria debba rispondere, oltre che della violazione della norma stessa, del pagamento del tributo, l'autorità finanziaria può provvedere alla riscossione del tributo medesimo anche durante la sospensione del procedimento relativo alla violazione stessa.

Art. 10. — Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano anche ai decreti penali di condanna emessi dall'Intendente di finanza.

L'Intendente di finanza e le altre autorità competenti possono, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, sospendere, rispetto a coloro che si trovino o siano destinati nell'Africa Orientale, per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, la esecuzione delle ordinanze o degli altri provvedimenti con cui siano state applicate le pene pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative richiamate nell'art. 8.

Art. 11. — Il presente decreto non si applica agli affari deferiti alla competenza degli organi giudiziari e finanziari delle Colonie.

Esso andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1894.

Norme integrative al regolamento per il personale degli uffici finanziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, contenente norme integrative e modificative al cennato regolamento;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al 1° comma dell'art. 112 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, è aggiunta la seguente disposizione:

« Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere ».

Art. 2. — È abrogata, con effetto dalla data di attuazione del presente decreto, la disposizione di cui alla lettera *c*) dell'art. 129 del citato R. decreto 23 marzo 1933.

Art. 3. — Le prove dell'esame di concorso per la promozione al grado di chimico principale (VIII) del ruolo di gruppo *A*, del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, avranno luogo in base al programma allegato 1 al presente decreto.

Art. 4. — I programmi degli esami di concorso per vice-segretario in prova e vice-segretario nella carriera amministrativa del Ministero e della Intendenza di finanza, di cui agli allegati 1 e 2 al R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, sono sostituiti dai programmi allegati II e III al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 35. — MANCINI.

ALLEGATO I.

Programma dell'esame di concorso al grado di chimico principale nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

PROVE PRATICHE E SCRITTE.

1° Prova pratica di analisi, agli effetti doganali e delle imposte di fabbricazione, di due dei prodotti seguenti, e relazione scritta sui metodi seguiti e sui risultati ottenuti:

Ghise, acciai e ferroleghe
Altri metalli e loro leghe
Materiali refrattari
Prodotti ceramici
Vetri e cristalli
Concimi chimici
Olii minerali e derivati, bitumi, catrami e olii di catrame
Resine naturali e artificiali, vernici, solventi per vernici
Colori minerali e lacche
Sostanze coloranti
Fibre tessili, filati, tessuti
Carta e cartoni
Olii e grassi vegetali e animali
Saponi, candele, resinati, oleati, oli emulsivi
Olii essenziali, profumi sintetici ed eteri per liquori e profumeria
Farine, semolini e paste alimentari
Amidi, fecole, destrine, bozzime
Zuccheri, prodotti zuccherati
Vini
Birre
Spiriti e liquori

2° Prova pratica di riconoscimento di una sostanza, organica e relazione scritta sul metodo seguito e sul risultato ottenuto.

3° Svolgimento scritto di un tema di chimica tecnologica e merceologica riguardante uno dei seguenti argomenti:

Ferro e sue leghe
Rame, nichelio, zinco e loro leghe
Piombo, stagno, antimonio e loro leghe
Alluminio e sue leghe
Calci e cementi
Prodotti ceramici
Vetri e cristalli
Concimi chimici
Colori minerali
Carboni
Catrame e derivati
Olii minerali e derivati
Gomme e resine naturali e artificiali
Gomma elastica e guttaperga
Sostanze coloranti e prodotti intermedi della loro fabbricazione
Pelli e cuoi, sostanze concianti
Prodotti tessili vegetali
Prodotti tessili animali
Prodotti tessili artificiali
Olii e grassi vegetali e animali
Saponi, acidi grassi glicerina
Olii essenziali, costituenti di essenze e profumi sintetici
Latte e derivati
Cereali e derivati
Zucchero di canna e di barbabietola
Amidi, fecole, destrine, glucosio
Caffè, tè, cacao
Vini
Birre
Alcooli étilico e metilico.

4° Saggio di lingua francese.

5° Saggio di lingua tedesca o inglese (a scelta del candidato).

I due saggi di lingue consisteranno nella versione scritta in italiano, di brani di chimica tecnologica (escluso l'uso dei dizionari)».

PROVE ORALI.

1° Discussione sulle prove pratiche nn. 1 e 2 di cui sopra.

2° Discussione sull'applicazione pratica del repertorio e della tariffa doganale in rapporto coi risultati analitici, con speciale riguardo ai prodotti considerati nel programma della prova pratica n. 1.

3° Discussione sugli argomenti formanti oggetto del programma della prova scritta n. 3.

4° Traduzione a vista in italiano di un brano di chimica tecnologica dal francese e di un brano dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato. Sarà tenuto conto a vantaggio del medesimo della conoscenza di altre lingue oltre quella prescelta.

5° Nozioni generali di statistica.

ALLEGATO II.

Programma dell'esame di concorso per vice segretario in prova nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1° Diritto civile e nozioni di procedura civile
2° Diritto commerciale
3° Diritto penale

Parte seconda.

1° Diritto costituzionale amministrativo e corporativo
2° Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza.

1° Economia politica
2° Scienza delle Finanze
3° Nozioni sul sistema tributario del Regno

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

ALLEGATO III.

Programma dell'esame di concorso per vice segretario nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanze.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1° Economia politica
2° Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3° Nozioni di diritto penale.

Parte seconda.

1° Scienza delle Finanze
2° Nozioni sul sistema tributario del Regno
3° Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze. Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prove scritte e su nozioni di statistica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1895.**

Esenzione dall'imposta fabbricati in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 28 luglio 1932, n. 1195;
Ritenuta la necessità, per l'incremento edilizio nella Somalia Italiana, di accordare l'esenzione dall'imposta sui redditi precedenti da fabbricati;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la durata di venti anni è concessa l'esenzione dall'imposta sui redditi procedenti da fabbricati, di cui agli articoli 2 lettera *c*), e 6, ultimo capoverso, del R. decreto 28 luglio 1932, n. 1195, e dalle eventuali, future sovraimposte di carattere municipale, ai privati ed alle Società di qualsiasi forma, anche cooperative, che imprendano la costruzione di case per abitazioni civili, per alberghi, uffici e negozi, ovvero la sovraelevazione di tali edifici, semprechè la costruzione sia iniziata e condotta a termine fra il 1° aprile 1935 ed il 31 dicembre 1938.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1896.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Suffragio, in Ferrara.

N. 1896. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita del Suffragio, con sede in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1897.

Autorizzazione all'Opera Pizzigoni di Milano ad accettare un legato.

N. 1897. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Opera Pizzigoni di Milano viene autorizzata ad accettare per la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. B. Vico » di Milano, il legato di L. 2000 (duemila), disposto a favore della Scuola stessa dalla signora Virginia Binda fu Angelo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « La Popolare » di Ramacca (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 20 settembre 1935, n. 50054, di S. E. il Prefetto di Catania;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Società cooperativa agricola « La Popolare » di Ramacca (Catania) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Fortunato Calcagno, liquidatore della Società cooperativa agricola « La Popolare » di Ramacca (Catania), è nominato liquidatore della Cassa medesima l'avv. Giuseppe Citelli fu Guido, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4600) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1935-XIV.

Disposizioni concernenti pagamenti di merci importate originarie o provenienti dal territorio doganale francese, dalle Colonie francesi e dai territori africani sotto mandato francese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, sull'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Decreta:

Art. 1. — Il prezzo delle merci importate, originarie o provenienti dal territorio doganale francese, dalle Colonie francesi e dai territori africani sotto mandato francese, dovrà essere depositato a nome e per conto del creditore presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse.

Ove il pagamento sia stato convenuto in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 2. — In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque all'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dai territori indicati nell'art. 1, dovrà, entro dieci giorni, farne denunzia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denunzia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denunzia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 3. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denunzia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denunzia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle dogane, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, inviata per la vendita in commissione o in deposito, dovrà dichiararlo nella denunzia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denunzia di cui all'art. 2.

Art. 5. — Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Art. 6. — Gli organi della Polizia Tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni ed agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
(5876) *Il Ministro per le corporazioni*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1935-XIII.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio Triestina ad effettuare l'assorbimento della Cassa di prestito e risparmio rurale e per la pesca di Barcola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967 nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Cassa di risparmio Triestina è autorizzata a affettuare l'assorbimento della Cassa di prestito e risparmio rurale e per la pesca di Barcola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
(5834)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1935-XIV.

Nuovi divieti di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre

1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	MERCE
65	Segala
66	Orzo
67	Granturco
69	Granaglie non nominate
74	Legumi secchi
122	Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose
123	Sansa di olive
214	Pelo greggio e tinto
601	Grafite
ex 604	Legno di betulla, di okumé, di ontano, di frassino
744	Nitrobenzolo
745	Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri)
746	Cloridrato di anilina
747	Sali di anilina non nominati
748	Derivati dall'anilina non nominati
749	Naftalina
750	Derivati dalla naftalina non nominati
751	Antracene
752	Benzidina
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina
754	Xilidina
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati
757	Antrachinone
759	Naftolo (alfa e beta)
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati
761	Derivati dall'acido fenico non nominati
762	Benzaldeide e derivati
763	Prodotti sintetici per fotografia
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche, secche o marinatè
806	Pelli da pellicceria, crude, fresce o secche
832	Cerchi e fasce, di gomma elastica, per coperture di ruote da veicoli
834	Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli, anche miste a tessuti
925	Crusca
951	Stracci d'ogni sorta

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(5877) *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1935-XIII.

Nomina del sig. Sorgente Ivo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Parpinelli Albano fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Sorgente Ivo fu Agnello, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura 15 luglio 1935-XIII, per notaio Paganini dott. Alessandro di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Sorgente Ivo è nominato rappresentante del signor Parpinelli Albano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 25 ottobre 1935 - Anno XIII

(4603) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Vizzini (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 11 ottobre 1935, n. 50683, di S. E. il Prefetto di Catania;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Il Risorgimento » di Vizzini (Catania) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del signor Gaetano Gentile, liquidatore dimissionario della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Il Risorgimento » di Vizzini (Catania), è nominato liquidatore dell'azienda medesima l'avv. Giovambattista Verga, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4601) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Rifiano (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Rifiano (Bolzano) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera 3 ottobre 1935, n. 9525, di S. E. il Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Rifiano (Bolzano) è sciolto e il signor Virginio Dalbosco è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

(4602) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1935-XIII.

Nomina del sig. Bianco Ermete a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Oggero Luigi fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il signor Bianco Ermete fu Umberto, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura 13 febbraio 1935-XIII, per notaio Teppati dott. Guglielmo di Torino;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Bianco Ermete è nominato rappresentante del signor Oggero Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 ottobre 1935 - Anno XIII

(4604) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1935-XIII.

Nomina del sig. Braglia Riccardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Graziani Camillo fu Aronne, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Braglia Riccardo fu Romeo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura 28 gennaio 1935-XIII, per notaio Bermond dott. Emilio di Verano Brianza;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Braglia Riccardo è nominato rappresentante del signor Graziani Camillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 25 ottobre 1935 - Anno XIII

(4606) *Il Ministro*: DI REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 31 ottobre 1935-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Trombetti Francesco residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 4 dicembre 1935 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

(5887) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 31 ottobre 1935-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Lionti Ferdinando, residente nel comune di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1935 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

(5888) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 31 ottobre 1935-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Candellari Emilio residente nel comune di Trieste, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 dicembre 1935 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

(5889) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1935-XIV - N. 234

S. U. A. (Dollaro)	12,34	Olanda (Fiorino)	8,3472
Inghilterra (Sterlina)	60,75	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,35	Spagna (Peseta)	168,80
Svizzera (Franco)	401,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,35	Rendita 3,50 % (1906)	68,80
Belgio (Belga)	2,087	Id. 3,50 % (1902)	67 —
Canadà (Dollaro)	12,225	Id. 3,00 % lordo	47,925
Cecoslovacchia (Corona)	51,17	Prest. Redim. 3,50% - 1934	66,525
Danimarca (Corona)	2,715	Obbl. Venezie 3,50 %	76,85
Germania (Reichsmark)	4,9456	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	91,55
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	91,975
Jugoslavia (Dinaro)	28,14	Id. d. 4 % Id. 15-2-43	84,50
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. d. 4 % Id. 15-12-43	84,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 Mod. 168-T — Data: 11 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Gorizia — Intestazione: Cociancig Giovanni fu Francesco, possidente, da Nepole n. 22, comune di Dolegna del Collio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 5 per cento — Ammontare del capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 866 — Data: 3 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Corvetto vedova Pagliano e Pagliano Emilio — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 %, n. 1 — Capitale: L. 2500, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 Mod. 168-T — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Bazzani Giuseppe di Gino — Titoli del Debito pubblico: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 1300, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII

(4474) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a nove posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che determina i limiti di età per l'ammissione agli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932 relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, che approva i nuovi ruoli del personale delle Dogane e dei Laboratori chimici delle dogane;

Vista la nota 6 ottobre 1935, n. 4858/2.6/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a nove posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

1ª una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

2ª una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

3ª svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica;

4ª una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche scritte, e comprenderà anche nozioni di statistica.

Art. 3. — Le prove scritte di cui sopra avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 febbraio 1936, quella orale in epoca da destinarsi.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle fi-

nanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette), man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli aspiranti:

a) mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che siano stati decorati al valor militare o che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, per delitti commessi sotto le armi.

I suddetti limiti massimi di età sono rispettivamente aumentati di anni quattro per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di chimico.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista dovranno debitamente comprovare tale loro qualità.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la Causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o diploma di ingegnere chimico, ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

I candidati laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2309, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato da cui risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, oppure ai Gruppi universitari, nonchè l'anno, mese e giorno di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare, nel caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che il ferito per la causa fascista è iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Il ferito per la Causa fascista a corredo del certificato predetto dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'Estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 6. — Oltre i documenti sopra indicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso le altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 7. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo 5 sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 5, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, salvo per il titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza od alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Art. 8. — La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente: Bagli gr. uff. dott. Ivo, direttore generale delle dogane e imposte indirette.

Membri: Rossi comm. dott. Guido, direttore dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette; Severini comm. dott. Michele, direttore capo di divisione; Cappelli comm. dott. Arnaldo, vice direttore dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette; Guareschi cav. uff. dott. Rinaldo, chimico capo di 1ª classe nei Laboratori chimici delle dogane.

Il cav. dott. Mario Di Lorenzo, capo sezione, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9. — Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 10. — La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termine dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza dell'art. 1 R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 10 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3° dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno nominati chimici aggiunti (grado 10°) con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a chimico aggiunto, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12. — Durante il periodo di servizio a titolo di tirocinio i chimici aggiunti in prova percepiranno un'indennità mensile di L. 800 al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

(5852) *Il Ministro*: Di Revel.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 165 posti di volontario nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanzario;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che determina i limiti di età per l'ammissione agli impieghi statali;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto di S. E il Capo del Governo 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, che approva i nuovi ruoli del personale delle Dogane e dei Laboratori chimici delle Dogane;

Vista la nota 6 ottobre 1935 n. 4858/2.6/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 165 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o del corrispondente diploma liceale conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma d'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o del diploma di Istituto commerciale, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale ed artigiana di un Istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'Istituto tecnico (sezione fisico matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Solo per il personale che alla data del presente bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici finanziari ed avente titolo a partecipare al concorso, è valido il diploma di geometra rilasciato dalla sezione geometri di un Istituto tecnico del Regno od il corrispondente diploma d'Istituto tecnico (sezione agrimensura) conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3. — L'esame consterà in tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 1936, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati.

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti del diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 39 per gli aspiranti:

a) mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, per delitti commessi sotto le armi.

I suddetti limiti massimi di età sono rispettivamente aumentati, di anni quattro per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Il beneficio medesimo è concesso anche ai feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno debitamente comprovare tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

7° diploma originale e copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato e da cui risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare, nel caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che il ferito per la causa fascista e iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posti al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti, indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi della prima prova d'esame.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Bagli gr. uff. dott. Ivo, direttore generale delle dogane ed imposte indirette.

Membri: Formosa gr. uff. dott. Raffaele, direttore capo di divisione: Balbi comm. Alberto, direttore capo di divisione; Dalla Torre comm. Gabriele, ispettore superiore nelle dogane; Alinei comm. dott. Mariano, capo sezione.

Il cav. dott. Salvo Giuseppe, capo sezione, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8. — Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9. — La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termini dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e delle disposizioni contenute nel R. decreto-

legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa fascista sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitava il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 9 ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati sottoispettori aggiunti con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a sottoispettori aggiunti, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12. — I vincitori del concorso per i primi tre mesi potranno essere chiamati a frequentare in Roma, presso apposita scuola di applicazione di discipline doganali, un corso di esercitazione teorico-pratico.

Al termine di detto periodo essi saranno destinati a prestare servizio nella residenza che verrà loro assegnata e che dovranno raggiungere nel termine che sarà prefisso.

Art. 13. — A coloro che conseguono la nomina a volontario compete un assegno mensile di L. 700 al lordo della ritenuta del 12% di cui al R. decreto 20 novembre 1930 n. 1491, e della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. Principii di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).
2. Nozioni di statistica commerciale.
3. Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

(5853) *Il Ministro*: DI REVEL.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto di dogana in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che determina i limiti di età per l'ammissione agli impieghi statali;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, che approva i nuovi ruoli del personale delle Dogane e dei Laboratori Chimici delle Dogane;

Vista la nota 6 ottobre 1935-XIII n. 4858/2.6/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Cinquantacinque dei suddetti posti, e cioè un quarto di essi, sono riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di diciannove anni di servizio, e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Ai rimanenti centosessantotto posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno, nei giorni diciassette e diciotto febbraio 1936, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate, ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo del Comando da cui dipendono.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 24 anni di età.

Tale limite di età è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli aspiranti:

a) mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto per delitti commessi sotto le armi

I suddetti limiti massimi di età sono rispettivamente aumentati di anni quattro per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il beneficio medesimo è concesso anche ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendiconto del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista dovranno debitamente comprovare tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la Causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la Causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato e da cui risulti la appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, nel caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che il ferito per la causa fascista è iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'Estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 5, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza sono tenuti a trasmettere la copia del foglio matricolare, rilasciata ed autenticata dai comandi alle cui dipendenze si trovano, nonchè una dichiarazione rilasciata dai comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvi a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Scarella comm. Costanzo, direttore capo di divisione.

Membri: Cremona comm. Fiorenzo, ispettore superiore nelle dogane; Bartorelli comm. Giuliano, ispettore superiore nelle dogane; Savini cav. dott. Ubaldo, capo sezione; Buongiorno cav. dott. Guglielmo, capo sezione.

Il cav. dott. Giovanni Scaglione, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8. — Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno classificati in due distinte graduatorie.

Nella prima graduatoria saranno compresi, fino al limite dei posti per esso stabilito, i sottufficiali della Regia guardia di finanza. Tale graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato e più anziano se dello stesso grado.

Nella seconda graduatoria saranno compresi tutti gli altri candidati.

I posti che entro i limiti della quota riservata ai sottufficiali della Regia guardia di finanza, non dovessero conferirsi, in seguito all'esame di concorso, ai sottufficiali medesimi, saranno portati in aumento ai posti da assegnarsi in base agli ordinari concorsi per ufficiale aggiunto di dogana in prova, fino a raggiungere il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali aggiunti di dogana provenienti dai sottufficiali della Regia guardia di finanza, saranno interpolati nel ruolo con gli ufficiali aggiunti di dogana vincitori dei concorsi ordinari, in ragione di uno a tre.

Art. 10. — Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate per i vincitori compresi nella seconda graduatoria, le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione delle graduatorie ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, rispetto ai vincitori compresi nella seconda graduatoria, che risultino invalidi di guerra o per la Causa fascista, agli ex combattenti, a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita medesima, anche se posteriore alla Marcia su Roma, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

I candidati vincitori del concorso che appartengono al personale non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto nelle dogane, con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto di dogana dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11. — Agli ufficiali aggiunti doganali in prova compete l'assegno mensile di L. 425 al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione di cui al Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, provenienti dal corpo della Regia guardia di finanza saranno conservati, fino al conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, lo stipendio o la paga e supplemento di servizio attivo inerenti al loro grado, da corrispondersi sul capitolo paghe della Regia guardia di finanza, e da reintegrare in parte coll'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI.

1. Diritti e doveri degli impiegati. Ordinamento amministrativo del Regno.
2. Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue Colonie.
4. Carta del lavoro.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

(5854) *Il Ministro*: Di Revel.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 17 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico delle imposte di produzione (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la nota 6 ottobre 1935, n. 4858-2.6-1.3.1 della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un esame di concorso a 17 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* delle imposte di produzione. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno, nei giorni 14 e 15 febbraio 1936, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari,

Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate, ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 24 anni di età.

Tale limite di età è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli aspiranti:

a) mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esso, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto per delitti commessi sotto le armi.

I suddetti limiti massimi di età sono rispettivamente aumentati di anni quattro per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il beneficio medesimo è concesso anche ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12.

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale esso concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 Giornale militare del 1922.

Coloro che invece, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno debitamente comprovare tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi d iguerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato e da cui risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare, nel caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che il ferito per la causa fascista è inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato predetto dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, salvo per il titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza od alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Severini comm. dott. Michele, direttore capo di divisione.

Membri: Milazzo comm. dott. ing. Vincenzo, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici; Ortensi comm. dott. ing. Alberto, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici; De Gaetano cav. dott. Francesco, capo sezione; D'Angelo cav. Raffaele, capo sezione.

Il cav. dott. Raffaele Adinolfi, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8. — Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9. — La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse ai termini dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. e con l'osservanza del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10. — Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 9 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali tecnici aggiunti in prova e conseguiranno la nomina ad ufficiali tecnici aggiunti nelle imposte di produzione, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale tecnico aggiunto.

Art. 12. — Agli ufficiali tecnici aggiunti in prova compete l'assegno lordo mensile di L. 425 al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo di loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

1. Problema di aritmetica con applicazione ad un tema di meccanica elementare.
2. Formazione di un prospetto statistico, oppure disegno di parte di una macchina semplice.

PROVE ORALI.

Parte prima.

1. Statuto fondamentale del Regno.
2. Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione (acido acetico, birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe materie zuccherine, olii di semi, organi di illuminazione, polveri piriche, spiriti e zucchero) nonchè sul gas-luce e l'energia elettrica.
3. Nozioni generali sulle principali disposizioni legislative per le imposte di fabbricazione e di consumo.

Parte seconda.

1. Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice.
2. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. Nozioni di meccanica elementare - Definizioni - Macchine semplici - Leggi sul movimento dei corpi.
4. Nozioni sulla proprietà del vapore acqueo e sui generatori di vapore.

Parte terza.

a) Metallurgia - Composizione dei metalli più comunemente adoperati nell'industria - Indicazione dei minerali dai quali si ricavano e caratteri fisici di ciascuno di essi - Caratteri e prove che permettono di conoscere la bontà e i difetti dei materiali - Unione dei metalli fra loro.

b) Tecnologia meccanica - Indicazione delle principali macchine - Utensili che si adoperano nell'officina - Nozioni sulla lavorazione dei metalli.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(5855)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale elettrotecnico delle imposte di produzione (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che determina i limiti di età per l'ammissione agli impiegati statali;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1932;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la nota 6 ottobre 1935, n. 4858/2.6/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un esame di concorso a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale elettrotecnico di gruppo C delle imposte di produzione. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi titoli equipollenti e quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno, nei giorni 12 e 13 febbraio 1936, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate, ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 28 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o di essere stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 33 anni.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valor militare, il limite massimo di età è elevato ad anni 43.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che alla data del presente bando di concorso prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno debitamente comprovare tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato e da cui risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare, nel caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che il ferito per la causa fascista è iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà puro produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova d'esame.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Scarella comm. Costanzo, direttore capo di divisione;

Membri: Milazzo comm. dott. ing. Vincenzo, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici; Ortensi comm. dott. ing. Alberto ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici; Vaccaro cavalier uff. Francesco, capo sezione; Alinei comm. dott. Marano, capo sezione.

Il cav. dott. Alberto Fiano, consigliere, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8. — Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9. — La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termini dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e con l'osservanza dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa fascista sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 9 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di elettrotecnici aggiunti in prova e conseguiranno la nomina ad elettrotecnici aggiunti, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad elettrotecnico aggiunto.

Art. 12. — Agli elettrotecnici aggiunti in prova compete l'assegno lordo mensile di L. 425 al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

Relazione sopra tema dato, circa un impianto elettrico a corrente continua ed alternata.

La relazione dovrà essere corredata da un disegno schematico del quadro di manovra, degli apparecchi di misura della corrente e delle linee di distribuzione.

PROVE ORALI.

Parte prima.

a) Meccanica elementare e tecnologia meccanica - Definizioni generali e unità fondamentali di meccanica elementare - Macchine semplici - Movimenti dei corpi - Lavoro meccanico - Sistema di misura C.G.S.

Cenni sulla proprietà del vapore acqueo, sulle caldaie e sulle motrici a vapore - Cenni sui motori idraulici e sui motori a scoppio.

b) Metalli impiegati nella industria e negli impianti elettrici - Caratteri e prove che permettono di riconoscere la bontà dei metalli - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli - Unione dei metalli tra di loro.

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la geometria piana e quella solida e il significato delle funzioni di trigonometria che servono nelle misurazioni sulle correnti alternate.

Parte seconda - Elettricità:

1. Sistema elettro-magnetico C.G.S. - Fenomeni fondamentali e definizioni relative alla corrente elettrica - Unità pratiche - Leggi di Ohm e di Kirchoff - Lavoro e potenza della corrente - Legge di Joule.

2. Magnetismo ed elettro-magnetismo - Definizioni ed unità relative - Proprietà magnetica del ferro, della ghisa e dell'acciaio - Isteresi - Induzioni elettro-magnetiche - Legge di Lenz - Correnti di Foucault.

3. Dinamo a corrente continua - Loro parti essenziali - Funzionamento - Descrizione di qualche tipo - Rendimento.

4. Correnti alternate - Nozioni e fenomeni generali - Definizioni varie che ricorrono nello studio di queste correnti - Alternatori monofasi - Loro parti essenziali - Funzionamento - Descrizione di qualche tipo - Rendimento.

Correnti bifasi, trifasi e polifasi - Generatori industriali di queste correnti.

5. Motori elettrici a corrente continua ed alternata.

6. Accumulatori - Loro funzionamento - Fenomeni alla carica ed alla scarica - Rendimento - Loro impiego negli impianti elettrici.

7. Illuminazione elettrica - Nozioni sui diversi tipi di lampade ad incandescenza nel vuoto o in gas inerte, ad arco ed a gas rarefatti.

Nozioni sulle principali grandezze fotometriche e sui vari tipi di fotometro - Dati pratici sul consumo unitario.

8. Apparecchi di misura industriali per corrente continua ed alternata - Principî sui quali si fonda il loro funzionamento - Contatori - Descrizione di qualche apparecchio di misura - Verifica degli apparecchi.

9. Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica - Sistemi industriali in uso - Misure sugli impianti elettrici - Trasformatori di corrente - Loro rendimento.

Nella prova orale il concorrente sarà invitato ad eseguire qualche esperimento con istrumenti di misura.

Parte terza. - Gas-luce:

Cenni sul modo di produzione e distribuzione del gas e contatori relativi - Dati pratici sugli apparecchi di illuminazione più in uso.

Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione della tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(5856)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.